DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 2025, N. 91, PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1616 DELLA COMMISSIONE, DEL 15 SETTEMBRE 2022, RELATIVO AI MATERIALI E AGLI OGGETTI DI MATERIA PLASTICA RICICLATA DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29

Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006 e n. 450/2009 e ai regolamenti (UE) n. 10/2011 e 2022/1616, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari»;

b) alle premesse:

1) le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;» sono soppresse;

2) le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;» sono soppresse;

3) dopo le parole: «Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;» sono inseriti i seguenti Visti: «Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento

sui controlli ufficiali); Visto il regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008;»;

c) all'articolo 1:

1) al comma 2, le parole: «regolamento (CE) n. 282/2008» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022»;

2) al comma 4, le parole: «regolamento (CE) n. 282/2008» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/1616»;

d) all'articolo 6, comma 1, le parole: «regolamento (CE) n. 882/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017,»;

e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che produce o immette sul mercato materiali o oggetti, destinati al contatto con gli alimenti, contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclaggio non autorizzato ovvero la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), dell'articolo 23 e dell'allegato I, tabella 1, punto 1, colonna 7, del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.200 a euro 72.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a sei mesi ovvero fino alla regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione del periodo di sospensione. Nei casi di particolare gravita' o di reiterazione della violazione, la sospensione dell'attivita' e' disposta da tre a dodici mesi ed e' comunicata alla Commissione europea ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento (UE) 2022/1616. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che utilizza materiali o oggetti, destinati al contatto con gli alimenti, contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclaggio non autorizzato ovvero la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), dell'articolo 23 e dell'allegato I, tabella 1, punto 1, colonna 7, del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 60.000. E' altresi' disposto il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione delle merci, ai sensi dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Se la violazione di cui al primo periodo e' commessa da un operatore economico rientrante nella definizione di piccola impresa o di microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si applica la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 40.000. 3. Salvo che il fatto costituisca reato,

l'operatore economico che non rispetta le prescrizioni o le condizioni stabilite nell'autorizzazione del processo di riciclaggio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 30.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a sei mesi ovvero fino alla regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione del periodo di sospensione. Nei casi di particolare gravita' o di reiterazione della violazione, la sospensione dell'attivita' e' disposta da tre a dodici mesi ed e' comunicata alla Commissione europea ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento (UE) 2022/1616. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che utilizza la tecnologia di riciclaggio a partire da cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata in violazione delle condizioni stabilite dall'allegato I, tabella 1, punto 2, colonna 10, al regolamento (UE) 2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 30.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a sei mesi ovvero fino alla regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione del periodo di sospensione. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non rispetta le prescrizioni relative alla documentazione, alle istruzioni e all'etichettatura, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2022/1616, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori dei rifiuti che partecipano alla catena di fornitura dell'input di materia plastica che non rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/1616 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 35.000. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non rispetta le prescrizioni relative all'input di materia plastica e all'output del processo di decontaminazione, all'esecuzione del processo di decontaminazione, all'impianto di decontaminazione, alla registrazione e alla conservazione delle informazioni sulla qualita' dei singoli lotti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 35.000. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, il trasformatore, l'operatore del settore alimentare o il rivenditore di materiali e oggetti di materia plastica riciclata che non rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. Se la violazione di cui al primo periodo e' commessa da un operatore del settore alimentare rientrante nella definizione di piccola impresa o di microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dello schema di riciclaggio che non adempie agli obblighi di informazione e aggiornamento delle informazioni previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1616, nei confronti dell'autorita' sanitaria territorialmente competente e della Commissione europea, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000. 10. Salvo che il fatto costituisca

reato, lo sviluppatore che non effettua la notifica della nuova tecnologia all'autorita' sanitaria territorialmente competente e alla Commissione europea, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1616, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, lo sviluppatore che non pubblica la relazione prevista dagli articoli 10, paragrafo 4, e 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 8.000. 12. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non rende disponibili presso l'impianto di decontaminazione le informazioni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 20.000. 13. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione di un processo di riciclaggio che non adempie agli obblighi informativi previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 14. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non effettua le notifiche all'autorita' sanitaria territorialmente competente e alla Commissione europea, previste dall'articolo 25, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2022/1616, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000. 15. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non trasmette la scheda di sintesi del monitoraggio della conformita' dell'impianto di decontaminazione entro il termine previsto dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1616 e' diffidato dall'autorita' competente a provvedere entro trenta giorni. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 16. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che produce un lotto di materia plastica riciclata non conforme alle prescrizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 35.000. 17. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che gestisce un impianto di riciclaggio non conforme alle prescrizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 35.000. 18. Salvo che il fatto costituisca reato, i riciclatori e i trasformatori che non rispettano le prescrizioni relative al contenuto delle dichiarazioni di conformita', previste dall'articolo 29 e dall'allegato III al regolamento (UE) 2022/1616, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 19. Nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate dal presente articolo tra un limite minimo e un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si ha riguardo anche ai danni cagionati a cose o persone in conseguenza della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616.»;

f) all'articolo 15, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 9 sono destinati al miglioramento e al potenziamento dell'attivita' di sorveglianza degli impianti di

riciclo.».

Versione in vigore dal 14 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Estremi	Decreto legislativo 9 ottobre 2026, n. 199
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-199-2026/art-3-modifiche-al-decreto-legislativo-10-febbraio-2017-n-29

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it